



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2018**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Giancarlo Astegiano**



TORINO, 23 FEBBRAIO 2018



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2018**

**Relazione del Procuratore regionale
Giancarlo Astegiano**

TORINO, 23 febbraio 2018

Signor Presidente della Sezione giurisdizionale, signori Magistrati componenti la Sezione, mi associo alle espressioni di saluto riservate alle Autorità ed a tutti coloro che sono intervenuti oggi, a testimonianza dell'importanza attribuita a questa solenne udienza e del riguardo nei confronti della Corte dei conti.

L'apertura dell'anno giudiziario non è – e non deve essere mai – una cerimonia formale, rituale, un'ostentazione dei risultati conseguiti o un momento, pur gradevole, di incontro, ma è – deve essere – la sede deputata alla riflessione sull'attività svolta per cercare di capire se il cammino intrapreso nell'esercizio del potere giurisdizionale attribuito dalla Costituzione – art. 103, riguardo alla Magistratura contabile – va nella direzione di rafforzare la convinzione di tutti coloro che concorrono a comporre la società che vivere onestamente non solo non sia inutile, ma che, al contrario, sia doveroso, anche per creare le condizioni economiche e sociali che consentano alle giovani generazioni che si preparano ad affrontare il futuro di procedere verso un orizzonte sereno e proficuo.

Chiare e condivisibili appaiono le parole utilizzate dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, appena nominato, che in sede di apertura dell'anno giudiziario della Magistratura contabile a livello nazionale, ha affermato che:

“I cittadini hanno fiducia nella Corte dei conti. Chiedono più controlli a tutti i livelli, ma devono essere messi in grado di conoscere il nostro lavoro, di capire quanto il controllo e la giurisdizione garantiscano un buon uso delle risorse pubbliche”.

La fiducia è rafforzata, sicuramente, da momenti di riflessione come quello odierno, ma, soprattutto, deve essere nutrita dall'azione quotidiana e dalla consapevolezza di agire per conto e nell'interesse della Comunità e di ciascuna delle persone che ne fanno parte¹.

L'apertura dell'anno giudiziario è un evento importante nel 2018, anche per altre ragioni.

Nell'anno appena iniziato ricorrono numerosi anniversari, rilevanti e significativi non solo per la storia del nostro Paese, ma il cui ricordo è indispensabile per meglio capire le basi sulle quali si è formata ed evoluta la nostra Comunità ed il contesto nel quale occorre inquadrare l'attività di ciascuno e, quindi, anche della Magistratura contabile.

Ricorre, infatti, il settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha posto le basi per il funzionamento del Nostro Paese e indicato i valori fondanti della Comunità.

La Costituzione non è stata il frutto del caso, ma è la diretta conseguenza di un lungo percorso, caratterizzato da molte luci e, purtroppo anche da parecchie ombre, iniziato centosettanta anni fa, nel 1848, con i moti risorgimentali e la prima, sia pure imperfetta

¹ Appare utile, ricordare sempre le parole di Luigi Ferrajoli:

“Ogni giudice e ogni pubblico ministero incontreranno, nella loro lunga carriera, migliaia di cittadini: come imputati, come parti offese, come testimoni, come attori o convenuti. Naturalmente non ricorderanno quasi nessuno di queste persone.

Ma ciascuna di queste persone ricorderà quell'incontro come una esperienza esistenziale indimenticabile. Indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o ragione, ricorderà e giudicherà il suo giudice, ne valuterà l'equilibrio o l'arroganza, il rispetto o il disprezzo per la persona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l'ottusità burocratica, l'imparzialità oppure il pre-giudizio, il senso di umanità oppure l'inerzia e l'insensibilità.

Ricorderà, soprattutto, se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia. Solo in questo secondo caso ne avvertirà e ne difenderà l'indipendenza come una sua garanzia, cioè come una garanzia dei suoi diritti di cittadino. Altrimenti, possiamo essere certi, egli avvertirà quell'indipendenza come il privilegio di un potere odioso e terribile”.

Costituzione, lo Statuto Albertino che ha visto la luce a Torino nel 1848 (ricorre quindi il centosettantesimo anniversario).

Fra le ombre che hanno inciso sul percorso, ricorre quest'anno un altro anniversario. Ottanta anni addietro sono state varate le vergognose leggi razziali, adottate nel nostro Paese nel 1938, purtroppo, nell'indifferenza o rassegnazione di troppe persone, che solo alcuni anni più tardi hanno riscoperto la forza e l'orgoglio di superare la buia pagina della dittatura fascista per arrivare, il 1° gennaio 1948, ad avviare un nuovo percorso di democrazia e civiltà, fondato sui valori dell'eguaglianza, della solidarietà, della libertà e della giustizia.

E' in questa cornice che le istituzioni e, in particolare, la Magistratura contabile sono chiamate ad operare, ciascuna in relazione alle sue competenze, in favore, a tutela e a garanzia della Comunità e degli individui che la compongono.

In questo contesto, l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti non è una mera e ripetitiva cerimonia ma è il momento nel quale la Magistratura contabile che, nelle sue articolazioni, è tenuta a chiedere il conto alle Amministrazioni ed ai funzionari pubblici, rende partecipe la Comunità della situazione nella quale opera, dei risultati raggiunti, dei problemi che ha individuato nello svolgimento della sua attività, di ciò che ha fatto, nei limiti delle sue attribuzioni, per porre rimedio alle disfunzioni ed agli illeciti nel settore della Amministrazione pubblica, concorrendo, laddove possibile, a far sì che nella società e nelle persone che la compongono prevalga il sentimento che, non solo è necessario, ma vale la pena di vivere e comportarsi onestamente².

² In proposito può valere la pena riprendere le parole di Corrado Alvaro: *"La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile"*, *Ultimo Diario*, 1948 – 1956.

La denuncia e la segnalazione di danno alla finanza pubblica

La Magistratura contabile, nelle sue articolazioni giurisdizionali e di controllo, agisce a tutela della finanza pubblica, bene e patrimonio della collettività, con i poteri e nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione di settore che delimita in modo puntuale competenze ed ambiti di intervento.

In altre parole, alla Corte dei conti non è dato un potere generico e generale di controllo nei confronti dell'Amministrazione pubblica e di repressione dei fatti illeciti ascrivibili a funzionari pubblici, ma il legislatore ha delineato e definito specifici ambiti di intervento.

In particolare, la Procura della Corte dei conti non è titolata ad effettuare la ricerca autonoma di situazioni di danno alla finanza pubblica, ma può – e deve – attivarsi solamente se riceve una notizia di danno *“specifica e concreta”*, vale a dire *“quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati”* (art. 51 del Codice di giustizia contabile).

In sostanza, gli illeciti alla finanza pubblica sono perseguibili solamente se si attiva un circuito virtuoso fra dirigenti pubblici, titolari di posizioni di controllo che hanno il dovere e l'onere di segnalare i fatti pregiudizievoli (art. 52 del Codice) e gli appartenenti alla Comunità che, singolarmente o per il tramite della stampa, possono sempre segnalare i fatti illeciti.

Fermi restando gli obblighi di denuncia, il valore ed il rilievo della società e degli organi di stampa, espressione degli umori, dubbi e lamentele delle collettività, è centrale per favorire l'emersione degli illeciti finanziari, che non sempre le Amministrazioni interessate denunciano.

È indubbio che la denuncia non è sufficiente se poi non vi è chi abbia il potere di intervenire per porre rimedio.

L'organizzazione amministrativa, i controlli e il ruolo della Corte dei conti

L'esame delle regole di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche nel nostro Paese evidenzia una situazione che crea numerose distorsioni in relazione alle quali, prima o poi, il legislatore dovrà porre rimedio.

La progressiva abolizione di un sistema di controlli esterni sulle attività degli Enti – mitigata dal recente rafforzamento dei controlli finanziari e gestionali affidati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti -, la nomina fiduciaria dei dirigenti di vertice (negli Enti locali, il Segretario comunale), l'introduzione generalizzata dei controlli interni (senza una specifica formazione del personale e dotazione organica adeguata per lo svolgimento dei compiti), sono state dettate, sicuramente, dalla volontà di rendere più efficiente l'Amministrazione, ma non hanno tenuto in sufficiente conto le caratteristiche di quest'ultima.

Sistemi articolati e sofisticati di controllo interno, che siano quindi realmente efficaci, presuppongono Enti pubblici dotati di una complessa organizzazione, mentre nella nostra Regione, a fronte di una platea di 1.197 Comuni, quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono 1.062.

È soprattutto nei Comuni di minori dimensioni che si avvertono le carenze della nuova organizzazione. Un segnale in questa direzione è rappresentato dal numero di denunce riferite a pretesi danni alla finanza pubblica che giungono in relazione a questi Enti, spesso formulate dagli

stessi consiglieri di opposizione che chiedono, in modo improprio ed inammissibile, verifiche e controlli di legittimità e solo in alcuni casi denunciano effettive situazioni di danno alla finanza pubblica.

Al netto di un utilizzo improprio e strumentale della denuncia per portare in altra sede una battaglia politica che non ha raggiunto il risultato sperato a livello locale, si tratta di un fenomeno rivelatore di un disagio che in qualche modo dovrebbe essere affrontato dal legislatore.

Infatti, anche se sollecitata, la Procura contabile non può procedere a controlli sull'osservanza della legalità nè disporre ispezioni o verifiche sulla gestione.

Peraltro, a questo proposito, si è ormai consolidata l'attività di controllo esterno sulla gestione finanziaria affidata alla Sezione di controllo della Corte dei conti che consente in molti casi verifiche puntuali, prevalentemente sulla gestione finanziaria.

Il rafforzamento dell'attività di controllo, avviato a partire dalle norme introdotte con il decreto legge n. 174 del 2012, il ruolo della Procura contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, vale a dire, utilizzando le parole della Corte costituzionale, il *"coinvolgimento del pubblico ministero a tutela dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale"* (Corte cost. 27 aprile 2017, n. 89), le previsioni di raccordo fra attività giurisdizionale e di controllo contenute nel Codice di giustizia contabile, contribuiscono a rafforzare gli strumenti a tutela della finanza pubblica.

E, in proposito, pienamente condivisibile, è la conclusione alla quale è giunto il Presidente Angelo Buscema, laddove – sempre in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 – ha rimarcato che:

“la ricerca di un raccordo ancora più forte tra le diverse funzioni dell’Istituto potrà consentire di acquisire una maggiore capacità di <prevenzione del danno>, in un confronto con le amministrazioni in grado di ridurre la quota dei fenomeni che vengono trattati solo quando si trasformano in un illecito conclamato”.

Il Codice di giustizia contabile

Il 2017 è stato il primo anno di piena operatività del Codice di giustizia contabile, che ha contribuito a meglio definire ed articolare poteri e modalità di intervento all’interno dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, sin dalla fase preliminare delle indagini affidata al pubblico ministero.

In disparte le procedure e modalità istruttorie seguite dalla Procura che sono state ulteriormente affinate, all’interno di un sistema che già prima si svolgeva con modalità che garantivano i diritti dei soggetti coinvolti nei procedimenti istruttori e giudiziari, le novità che hanno inciso maggiormente sono date dal ricorso al giudizio abbreviato e dall’applicazione delle regole sull’esecuzione delle sentenze di condanna.

Il rito abbreviato è un procedimento semplificato al quale può fare ricorso il soggetto convenuto in giudizio, dopo la notificazione dell’atto di citazione. Con il previo e concorde parere del pubblico ministero, il convenuto può chiedere alla Sezione la definizione del giudizio mediante la corresponsione di un importo massimo pari al cinquanta per cento di quello risultante dall’atto di citazione.

Si tratta di uno strumento deflattivo che prevede termini certi di pagamento (30 giorni dal Decreto della Sezione che accorda il beneficio), a fronte di una consistente riduzione dell’importo da risarcire.

All'istituto in Piemonte è stato fatto ampio ricorso, se solo si considera che nel corso del 2017 sono stati avviati o conclusi ben 12 procedimenti con il rito abbreviato, con il riconoscimento di un credito erariale pari ad euro 355.371,78, a fronte di domande giudiziali per euro 1.393.458,64 (i dati analitici sono contenuti nella tabella n. 6, che indica in relazione a ciascun giudizio, l'ammontare della domanda, l'importo addebitato e quello versato nel corso del 2017).

Al fine di raggiungere più facilmente il risultato deflattivo, il legislatore potrebbe anticipare il momento della richiesta di rito abbreviato, prevedendone la proposizione dopo la notificazione dell'invito a dedurre, anche per evitare l'instaurazione di un giudizio destinato a concludersi con una sentenza di cessazione della materia del contendere.

Uno dei punti di forza dell'istituto – la tempestività dei tempi di pagamento – è anche questione di potenziale criticità, poiché, necessariamente, avvantaggia coloro che hanno ampia disponibilità finanziaria, con la conseguente possibilità di definire il contenzioso con un pagamento ridotto. Al contrario, chi non ha la disponibilità finanziaria deve attendere il giudizio e l'eventuale sentenza di condanna al pagamento del danno integrale.

L'altro elemento di significativa novità introdotto dal Codice è dato dall'esecuzione delle sentenze di condanna e dal ruolo, più incisivo, affidato al pubblico ministero.

Se in passato si sono verificate situazioni nelle quali le Amministrazioni non si sono attivate in modo adeguato per l'esecuzione delle sentenze di condanna, con le previsioni contenute negli artt. 212 – 216 del Codice la situazione sta cambiando.

Infatti, ferma restando la competenza di ogni Amministrazione, il pubblico ministero contabile è dotato di poteri di indirizzo e verifica che, se esercitati, sono idonei ad evitare inerzie. In questa direzione sta andando l'esperienza del primo anno di applicazione del Codice, nel corso del quale ben 12 sentenze di condanna rese nell'anno 2017 (fra primo e secondo grado) hanno avuto esecuzione e, in relazione a tutte le altre, è iniziata la procedura per il recupero (i dati relativi all'esecuzione delle sentenze ed ai recuperi sono contenuti nelle Tabelle n. 7 e n. 8).

La Procura per il Piemonte, con l'ausilio della Guardia di Finanza, ha attivato un procedimento di verifica patrimoniale a seguito delle sentenze di condanna, così da individuare i beni e i diritti di credito sui quali l'Amministrazione potrà agire per il recupero del credito, semprechè l'interessato non adempia spontaneamente. In questo modo, nel 2017, è stata individuata una situazione nella quale il debitore aveva alienato beni immobili dopo l'inizio del giudizio e, quindi, si è potuta attivare tempestivamente l'azione revocatoria. In un altro caso, si è potuta iscrivere ipoteca legale su beni immobili, così da garantire la fruttuosità dell'esecuzione al termine del giudizio di appello (che sospende l'esecutività della sentenza di primo grado e, quindi, rallenta i tempi di recupero del credito).

Nel 2017 l'attività esecutiva ha portato al recupero effettivo di euro 986.214,33 e nei primi mesi del 2018 sono stati incassati ulteriori euro 612.313,00 (i dati analitici sull'esecuzione delle sentenze di condanna sono contenuti nella Tabella n. 7).

Da ultimo, in relazione all'esecuzione delle sentenze di condanna occorre sottolineare che la scarsa fruttuosità, lamentata sovente anche da stampa autorevole, non è causata, generalmente, dall'inerzia, ma dal fatto che alcuni danni, anche di importo elevato, sono causati da soggetti che non dispongono di patrimonio mobiliare o immobiliare sufficiente

per assicurare il ristoro del pregiudizio. È indubbio che più è elevato il danno e più diminuiscono le possibilità di procedere al recupero.

La responsabilità nel settore sanitario

Nell'anno appena terminato, con la legge n. 24 dell'8 marzo 2017, è stata profondamente innovata la materia della responsabilità professionale nel settore sanitario, con ripercussioni significative sulla stessa configurazione della responsabilità amministrativa.

Da segnalare, è il necessario coinvolgimento del personale sanitario interessato dalla denuncia nel procedimento transattivo o nel giudizio di responsabilità promosso contro l'Azienda sanitaria od ospedaliera e la limitazione della eventuale condanna del sanitario ad un importo massimo, da commisurare ad un multiplo della retribuzione annuale.

Si tratta di un fenomeno di rilievo che nel 2017 ha portato alla presentazione da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere di 337 denunce riferite a risarcimenti erogati a terzi, in significativo aumento rispetto a quelle inoltrate nel 2016 che erano pari a 215, a loro volta in aumento rispetto a quelle del 2015, pari a 178 (i dati analitici, risultano dalla Tabella n. 4 e dal grafico contenuto nella stessa pagina che delinea l'andamento delle denunce negli anni 2013 – 2017).

Trattando della responsabilità nel settore sanitario, la prospettiva della Procura contabile non può essere solo risarcitoria, in relazione al singolo evento, ma deve essere permeata dalla necessità di considerare nel loro insieme le attività della sanità che possono, poi, sfociare in episodi pregiudizievoli.

Infatti, l'esame complessivo dell'insieme delle denunce sui risarcimenti erogati a terzi dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, nonché

dal Fondo regionale, effettuato non solo nella prospettiva riferita alla singola posizione, ma anche in quella più complessiva dell'esame della gestione sanitaria da svilupparsi all'interno del giudizio di parificazione del rendiconto regionale - che vede l'intervento della Procura regionale - permette di analizzare il concreto funzionamento dell'organizzazione sanitaria regionale e favorisce l'individuazione di eventuali inefficienze alle quali è necessario porre rimedio.

La sanità è tema delicato poiché tocca tutte le persone in un momento di particolare debolezza, fisica il malato, morale i parenti. E' necessario, quindi, da parte dell'organizzazione sanitaria, regionale e aziendale, uno sforzo per garantire non solo livelli di qualità e di efficienza delle cure, elemento primario, ma anche ambienti e modalità di intervento idonei a tutelare e rispettare la dignità umana, in un momento di particolare fragilità.

E, a questo proposito, un'osservazione deve essere fatta. Mentre la percezione sul livello di cure e sulla presenza di eccellenze in numerosi settori è presente nella nostra Regione, diverso discorso deve farsi in relazione alle strutture e ai luoghi di erogazione delle prestazioni sanitarie.

L'assenza per molti anni di una reale e prospettica programmazione in ordine alla ristrutturazione, riorganizzazione e realizzazione di nuovi presidi ospedalieri ha comportato scelte episodiche, non sempre lungimiranti, che, comunque, hanno provocato la inutile dispersione di risorse pubbliche.

Le spese affrontate per ristrutturare e rendere moderni presidi ospedalieri che poi, progressivamente, sono stati svuotati di competenze e specialità mediche, a fronte di presidi ospedalieri datati e ormai largamente superati, che, al contrario, contemplan interventi medici di

elevata eccellenza in strutture che non sempre sono idonee o adeguate, non sembrano essere conseguenza di un moderno esercizio di efficienza.

Senza dimenticare, che è in corso da molti anni la costruzione di alcuni presidi ospedalieri, programmati e iniziati nei primi anni duemila e ancora oggi, lontani dall'essere ultimati, con aggravio non solo dei tempi ma, anche, dei costi di realizzazione e di entrata in funzione.

È auspicabile che i nuovi e significativi interventi nell'edilizia sanitaria, attualmente previsti, vengano ben ponderati, progettati e finanziati, così da essere realizzati e utilizzati nei tempi previsti. Sarebbe un evidente passo avanti, non solo a tutela della salute di coloro che ne hanno bisogno, ma anche a garanzia del rafforzamento del senso di collettività e Comunità che non sempre riusciamo a salvaguardare.

L'attività della Procura nell'anno 2017

La "resa del conto" in ordine all'attività della Procura nel corso dell'anno appena terminato passa anche dall'indicazione dei "numeri" che hanno caratterizzato lo svolgimento delle singole attività, dalla illustrazione del loro significato, anche in relazione al contesto normativo e sociale nel quale si collocano.

Nella parte finale del presente intervento, sono contenute alcune tabelle e grafici che consentono a coloro che sono interessati di avere un quadro completo e analitico dell'attività svolta (Tabelle nn. 1 – 9).

Nell'anno appena terminato sono pervenute 1.422 nuove denunce di danno, in sostanziale aumento rispetto a quelle presentate nell'anno precedente, che erano pari a 1.223 (Tabella n. 1 che contiene anche un grafico esplicativo dell'andamento delle denunce per soggetto denunciante).

La maggior parte delle segnalazioni è stata effettuata da Amministrazioni locali (Regione, Comuni, Province e Aziende sanitarie) (n. 466, in aumento rispetto a quelle del 2016 che erano pari a 419), mentre il numero di quelle provenienti da Amministrazioni statali o dal Dipartimento Generale della Ragioneria dello Stato in seguito a verifiche effettuate dall'Ispettorato di Finanza pubblica è rimasto pressoché costante.

In costante aumento sono le segnalazioni provenienti dalla Magistratura ordinaria (n. 78 a fronte delle 57 del 2016 e delle 36 del 2015), mentre sono in linea con gli anni precedenti quelle provenienti dalla Magistratura amministrativa e militare.

Un dato positivo dell'anno 2017 è dato dalla circostanza che in significativo aumento sono le segnalazioni provenienti o comunque riconducibili agli Organi di revisione che, fra denunce trasmesse direttamente (n. 5) o inoltrate per mezzo degli Enti di appartenenza, sono state 16. Peraltro, alcune di esse hanno già dato origine alla notificazione di invito a dedurre (ad es. in relazione ad un danno causato ad un Ente locale dalla mancata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni con le quali negli anni 2014, 2015 e 2016 era stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche).

Da registrare una diminuzione delle segnalazioni provenienti dai consiglieri comunali, provinciali e regionali (n. 45 a fronte delle 71 del 2016), da soggetti privati (n. 79 a fronte delle 100 del 2016) e di quelle anonime (n. 44 a fronte delle 50 del 2016). Le segnalazioni che rientrano in questa categoria sono importanti perché portano all'attenzione della Procura fenomeni che, in molti casi, non emergerebbero. Tuttavia, a una parte di esse anche se denunciano disfunzioni, irregolarità, illegittimità, non è possibile dare seguito per la genericità degli elementi forniti, per

l'assenza di un danno patrimoniale, concreto ed attuale o perchè dirette a screditare in modo strumentale altri soggetti.

Le segnalazioni che si ricavano da notizie di stampa in relazione a situazioni di "*cattiva amministrazione*", distrazione di risorse dalla destinazione prevista o disfunzione dell'attività amministrativa sono in significativo aumento e nel corso del 2017 hanno permesso l'apertura di 160 nuovi procedimenti (a fronte dei 116 del 2016).

In significativa crescita sono le segnalazioni provenienti da altre articolazioni della Corte dei conti (Sezione di controllo, Sezione giurisdizionale e Procura generale).

Nel corso dell'anno si è definitivamente consolidata sia l'attività di acquisizione dei documenti istruttori in forma digitale che quella di attuazione del "processo telematico" nel giudizio contabile, in relazione al deposito di atti presso la Sezione giurisdizionale ed alla notifica diretta di alcuni atti da parte della Procura contabile.

A fronte di 1.422 denunce sono stati aperti 849 nuovi procedimenti, mentre 573 segnalazioni sono state oggetto di archiviazione immediata, trattandosi, da un lato, di notizie prive dei requisiti di specificità e concretezza e, dall'altro, di segnalazioni di irregolarità o illegittimità che, però, non avevano arrecato un danno alla finanza pubblica concreto ed attuale. La necessità che il danno costitutivo della responsabilità amministrativa sia concreto ed attuale, impone l'archiviazione di numerose segnalazioni e, forse, contribuisce alla formazione di un senso di smarrimento nella collettività. A quest'ultimo riguardo, si pensi alla situazione – purtroppo verificatasi in più occasioni – in relazione alla quale vengono segnalate irregolarità nella conclusione di un appalto pubblico (ad es. proroga del rapporto, affidamento diretto al di fuori dei presupposti stabiliti dal Codice dei contratti) e non è

possibile intervenire se non dopo la sua esecuzione, qualora la stessa si riveli, a posteriori, dannosa per l'Ente. In questi casi, non è semplice sedersi sulla riva del fiume ed attendere il verificarsi di un danno concreto ed attuale, peraltro anche di difficile quantificazione. Probabilmente, in situazioni simili si potrà far ricorso, in via estensiva, alla previsione stabilita dall'art. 52, co. 6 del Codice di giustizia contabile che impone all'Amministrazione di attivarsi in autotutela *“adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione”*.

Nel corso dell'anno 2017 è stata svolta ampia istruttoria, in relazione a 749 procedimenti, dei quali 312 originati da denunce presentate nel 2017 e 128 da segnalazioni presentate nel 2016 (come emerge dall'analisi dei dati esposti nella Tabella n. 3 che indica l'attività istruttoria effettuata in relazione ai procedimenti per anno di apertura).

Risultano pendenti ancora procedimenti risalenti ad anni anteriori al 2010. Non si tratta di “fascicoli” dimenticati, ma di procedimenti in relazione ai quali non si sono ancora verificati compiutamente tutti gli elementi necessari per dar corso ad un'azione giudiziale o per disporre l'archiviazione.

Nelle attività di indagine, ampio ausilio è stato fornito alla Procura da parte della Guardia di Finanza alla quale sono stati conferiti 147 decreti di delega di incumbenti specifici o di indagini complesse, molte delle quali sono state portate a termine.

Sono state effettuate, inoltre, 40 audizioni personali di persone informate, seguendo lo schema e le modalità previste dal Codice di giustizia contabile (vale a dire con la presenza, in alcuni casi, dell'avvocato).

Attesa l'importanza del giudizio di conto anche in relazione alla possibile emersione di irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche, nel corso del 2017 sono stati promossi 5 giudizi per resa di conto nei confronti di agenti contabili che, anche per più gestioni, non avevano presentato il conto giudiziale.

Inoltre, a seguito dell'esame è stato reso il prescritto parere in relazione a 11.658 conti giudiziali (nel 2016 erano stati esaminati 8.913 conti), istruiti dalla Sezione giurisdizionale. Il procedimento si è concluso con il discarico in relazione a 1.322 conti e con l'estinzione per intervenuta prescrizione per 10.336 conti.

Sempre nella materia dei conti, sono state assunte conclusioni dalla Procura in 151 giudizi di conto discussi in udienza pubblica.

L'attività istruttoria ha condotto alla emanazione di 1.194 decreti di archiviazione e alla notifica di 50 inviti a dedurre a 101 destinatari ed alla presentazione di 49 atti di citazione (nei confronti di 98 convenuti).

Si tratta di un dato in aumento rispetto all'anno precedente, nonostante la Procura del Piemonte, che alla data del 31 dicembre 2015 vedeva in servizio cinque magistrati, abbia operato sia nel 2016 che nel 2017 con soli quattro magistrati. Si ribadisce, ancora una volta, sia pure con rammarico perché le doglianze sulla carenza di personale rischiano di essere "scontate" nell'Amministrazione pubblica, l'auspicio che, sia pure nella situazione di generale carenza, venga quanto prima rafforzato l'organico della Procura contabile, in misura adeguata all'importanza territoriale e sociale della Regione Piemonte.

L'esame dei giudizi promossi nell'anno 2017 mette in luce i fenomeni di "cattiva amministrazione" in relazione ai quali è stata attivata azione di accertamento della responsabilità dalla Procura

(l'indicazione dell'oggetto dei principali giudizi e il confronto con quelli promossi nel 2016 è contenuto nelle Tabelle n. 5 e n. 5.1.).

Anche se una parte dell'attività è stata dedicata al ristoro conseguente ai danni subiti dalle Amministrazioni a seguito di reati compiuti da funzionari operanti negli stessi Enti (4 casi a fronte dei 6 del 2016), gli ambiti di intervento della Procura sono stati molteplici ed hanno riguardato la materia dell'illecito conferimento di consulenze ed incarichi esterni (in aumento rispetto al 2016), violazioni negli affidamenti di contratti pubblici (in diminuzione rispetto al 2016), illeciti nella gestione delle entrate e dei beni delle Amministrazioni pubbliche.

Una menzione particolare meritano le attività svolte in relazione all'indebito utilizzo di fondi comunitari o comunque pubblici e alla distrazione degli stessi dalla loro finalità. La Procura ha posto particolare attenzione e l'attività compiuta nell'anno 2017 si è tradotta in tre citazioni e nell'archiviazione di 144 procedimenti poiché è stato accertato che l'Amministrazione competente aveva proceduto al recupero o, comunque, si era dotata di un titolo esecutivo e aveva avviato in concreto il recupero, ovvero, ancora, che non si era verificato alcun danno. A questo proposito, riveste particolare importanza la sentenza della Sezione giurisdizionale n. 240 del 2017, emessa in un giudizio promosso dalla Procura nel 2016, di condanna di numerosi soggetti al risarcimento dell'importo di euro 7.681.682,80 a causa dell'indebito utilizzo di fondi pubblici destinati ad attività di formazione e riqualificazione di dipendenti di un'azienda privata, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione.

È opportuno segnalare che uno dei settori nei quali si manifestano numerose situazioni di potenziale danno è quello della sanità. In proposito, val la pena sottolineare che delle 49 citazioni dell'anno 2017, 16 hanno riguardato il settore sanitario (nel 2016 erano state 14). Di

queste 3 erano riferite a incarichi e consulenze esterne, 1 all'attività contrattuale, 2 ad irregolarità in materia di inquadramento o assenteismo del personale, 4 a danni all'immagine conseguenti a reato e 6 a risarcimento danni a terzi cagionati nel corso dell'attività sanitaria (in relazione a questa tipologia di danno nel 2017 sono stati archiviati 267 procedimenti per difetto dei requisiti per promuovere azione di responsabilità).

Nel corso del 2017 è stato richiesto e concesso un sequestro conservativo in relazione ad un illecito di particolare gravità. Il giudizio è stato definito con la condanna del convenuto.

Nel corso del 2017, le parti private hanno presentato 24 appelli e la Procura regionale 7 appelli (dei quali 1 in via incidentale) in relazione a sentenze della Sezione giurisdizionale, anche degli anni precedenti.

Nel corso del 2017 le Sezioni di Appello hanno depositato 19 sentenze riferite ad appelli proposti avverso sentenze (anteriori al 2017) della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, respingendo l'impugnazione in 11 casi e accogliendola in 5 casi.

Le principali azioni promosse dalla Procura contabile nel 2017

Di seguito, vengono fornite alcune indicazioni in ordine ai principali procedimenti promossi nel 2017 dalla Procura contabile del Piemonte.

G 20184 - Il giudizio concerne un'ipotesi di responsabilità amministrativa del progettista e del direttore dei lavori di una centrale di teleriscaldamento, a servizio di un impianto sportivo e di vari condomini, commissionata da una Comunità montana. L'istruttoria ha tratto origine dalla denuncia dell'amministrazione, conseguente alle lamentele ed ai reclami della cittadinanza e degli utenti dell'impianto

servito dalla centrale. Il danno contestato ammontava ad euro 623.941,13, individuato nella spesa (inutile) di realizzazione dell'impianto ovvero nella spesa necessaria al suo corretto e funzionale rifacimento, a fronte di vizi nella progettazione dell'opera e soprattutto nella direzione dei lavori (proposta di una variante di realizzazione tecnicamente inadeguata; omesso controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice in conformità al capitolato speciale ed alle regole dell'arte; omesso controllo della completezza della documentazione e della certificazione fornita dall'esecutrice a corredo dell'impianto).

Il giudizio è stato deciso con la sentenza n. 238/17 che ha condannato i convenuti al pagamento dell'importo di euro 117.708,62.

G 20149 - Il giudizio ha riguardato il mancato riversamento, da parte di una società concessionaria della riscossione, degli importi relativi a varie imposte (in particolare I.C.P.) spettanti ad oltre un centinaio di Comuni della Regione Piemonte, per un ammontare vicino al milione di euro, riconducibile a condotte distrattive degli amministratori della medesima.

L'istruttoria si è articolata attraverso una complessa delega di indagine espletata dalla Guardia di Finanza, su base pluri-regionale, atteso il coinvolgimento di vari enti sparsi sul territorio nazionale.

Il giudizio attivato nei confronti della società concessionaria e dell'amministratore è stato deciso con la sentenza n. 251/17 che ha condannato i convenuti al pagamento dell'importo di euro 662.318,25.

G 20096 – Giudizio concernente indebiti rimborsi-spese per indennità chilometriche percepiti da alcuni consiglieri provinciali e comunali, ottenuti attraverso un sistema comune di falsa attestazione

della residenza in località distante oltre cento chilometri dalla sede di svolgimento del mandato istituzionale.

Con sentenza-ordinanza n. 77/17 la Sezione giurisdizionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di uno dei convenuti per intervenuto pagamento e sospeso il giudizio per gli altri convenuti in attesa della definizione del parallelo processo penale.

G 20405 - Giudizio attivato nei confronti della titolare di una ditta in relazione alla distrazione di fondi comunitari ammontanti ad euro 57.007,10. La convenuta ha percepito indebitamente contributi pubblici di euro 12.077,50 e di euro 44.929,60, in relazione a due diverse misure di sostegno comunitarie, perché, in violazione delle prescrizioni del Reg. UE n. 1260/99 e del bando regionale di concessione, ha cessato indebitamente l'attività di consulenza nel settore software in data anteriore al quinquennio di concessione del finanziamento, con la conseguenza che le risorse pubbliche che avevano una destinazione specifica sono state sviate dall'obbiettivo, con danno alla finanza pubblica.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20259 - Giudizio attivato nei confronti del Presidente di un'associazione no-profit in relazione alla distrazione di fondi comunitari ammontanti ad euro 128.250,00, destinati al finanziamento di un progetto in materia di mediazione culturale ed e-commerce.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20214 – Giudizio inerente alla violazione della disposizione risultante dall'art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, che aveva previsto che il compenso degli amministratori delle società partecipate da un ente locale non potessero essere superiori ad una frazione dell'emolumento spettante al sindaco o al Presidente della Provincia

dell'Ente socio. Nel giudizio è stato contestato un danno complessivamente pari ad euro 895.518,00, in relazione agli emolumenti indebitamente corrisposti agli amministratori delegati di due società partecipate da un Ente locale di primario livello. La domanda è stata proposta nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione che avevano previsto la conclusione di contratti elusivi del divieto stabilito dalla norma imperativa (prevedendo, in un caso, un contratto di consulenza in favore dell'amministratore delegato e, nell'altro, la costituzione di una nuova Direzione aziendale con contestuale nomina a Dirigente), nonché di un Assessore e di un dirigente dell'Ente locale che avevano autorizzato o, comunque, non contrastato la decisione delle società.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20250 - Giudizio nei confronti di un Sindaco e del Responsabile dell'area servizi di un Comune relativo ad un riconoscimento quale debito fuori bilancio del pagamento di una fornitura di luminarie natalizie che l'Ente locale aveva escluso di installare, anche per osservare i vincoli di finanza pubblica e che avrebbero dovuto essere sistemate a spese di un gruppo di cittadini. In realtà, l'istruttoria ha rivelato che il comitato di cittadini che avrebbe dovuto sostenere i costi non esisteva e che, in sostanza, l'installatore delle luminarie contava sull'intervento a posteriori del Comune per il pagamento della spesa, anche in relazione ad un affidamento da parte del Sindaco. L'importo del danno non è elevato (euro 12.424,26), ma la fattispecie è sintomatica di modalità amministrative, quantomeno discutibili se non palesemente illecite.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20249 e G 20408 - Nel corso del 2017 sono stati depositati due atti di citazione a seguito di denuncia da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, nei confronti

di soggetti che gestivano residenze assistenziali per minori disabili, al fine di ottenere risarcimenti di elevata entità pari all'importo delle rette corrisposte dagli enti pubblici invianti alle Comunità (rispettivamente euro 558.742,64 ed euro 1.401.968,27). I danni conseguono alla irregolarità dell'attività e all'assoluta inadeguatezza del servizio reso. I giudizi sono ancora in corso. Peraltro, a seguito di denuncia della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, negli ultimi anni sono stati promossi tre giudizi che si sono conclusi con accoglimento della domanda nei confronti dei gestori delle Comunità e rigetto nei confronti dei dirigenti delle Aziende sanitarie che avevano autorizzato l'attività o dovevano svolgere funzioni di controllo.

G 20411 - Giudizio attivato nei confronti di una dipendente in servizio, con funzioni di agente contabile, presso il comando di polizia locale di un comune per essersi appropriata negli anni dal 2009 al 2015 del complessivo importo di euro 174.773,73 omettendo di riversare in tesoreria somme prelevate dal conto corrente postale nel quale confluivano le somme incamerate per multe, diritti amministrativi e sanzioni del codice della strada. Al convenuto, detratto quanto medio tempore versato, è stato contestato il danno di euro 121.423,73.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20410 - Giudizio attivato nei confronti del Sindaco e del Segretario di un Comune in relazione ad indebita corresponsione dell'indennità di direzione generale al Segretario comunale in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la nomina del Direttore generale negli enti minori (comune di circa mille abitanti) ed in assenza di formale conferimento di incarico. Ai convenuti è stato contestato il danno di euro 47.913,37, corrispondente alle somme percepite a titolo di indennità di direzione dal 2009.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20422 - Giudizio attivato per il danno patrimoniale di euro 157.886,92, nei confronti degli Amministratori e del Segretario di un Comune in ipotesi di danno indiretto conseguente al risarcimento corrisposto ad una dipendente in forza di sentenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria per illegittimo demansionamento.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20421 - In fattispecie di danno indiretto derivante dal risarcimento corrisposto a seguito di sentenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, è stato attivato il giudizio nei confronti di una coordinatrice infermieristica in servizio presso un Presidio ospedaliero per la mancata adozione delle misure di competenza atte a tutelare una dipendente vittima di mobbing orizzontale. Alla convenuta è stato contestato il danno complessivo di euro 33.655,76.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20423 - Giudizio attivato nei confronti di alcuni dirigenti di una ASL in relazione al danno cagionato all'azienda dall'operazione diretta formalmente a conferire una borsa di studio e sostanzialmente ad assumere nuovo personale in violazione sia dei vincoli di finanza pubblica relativi alle assunzioni di personale sia delle regole di conferimento degli incarichi esterni. Ai convenuti è stato contestato il danno complessivo di euro 33.156,66.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20419 - Giudizio per danno patrimoniale ed all'immagine quantificati in complessivi euro 49.579,14 attivato nei confronti di due dirigenti medici, rispettivamente, Presidente della commissione esaminatrice di un concorso e candidata del concorso stesso, già dipendente della ASL (il Presidente della Commissione di concorso aveva fornito in anticipo alla candidata le domande oggetto delle prove).

In materia di responsabilità sanitaria sono stati depositati n. 6 atti di citazione:

G 20146, G 20213, G20253 – I tre giudizi sono stati attivati nei confronti di sanitari in relazione ai danni risarciti in conseguenza di errori diagnostici o di scelte terapeutiche errate. Nel primo giudizio, attivato nei confronti di un medico e di una infermiera in servizio presso il pronto soccorso di un Ospedale, relativo ai danni causati alla Regione e alla ASL di Novara per avere queste ultime risarcito l'erede di un paziente deceduto a causa dell'omessa diagnosi di un infarto miocardico acuto, la Sezione ha pronunciato ordinanza con la quale, anche in accoglimento dell'istanza presentata da uno dei convenuti, ha nominato CTU medico legale.

G 20198, G 20176, G 20206 - Giudizi attivati nei confronti di medici in relazione ai risarcimenti corrisposti per danni riconducibili ad errata gestione del travaglio e del parto e per avere omesso di eseguire tempestivamente il parto cesareo che avrebbe evitato o almeno grandemente ridotto il danno causato ai neonati, determinando in un caso il decesso del neonato (danno di euro 527.244,45) ed in due casi gravissime invalidità (danno di euro 1.088.088,00 e danno di euro 530.560,00).

Tutti i giudizi sono ancora in corso

Sono stati attivati alcuni giudizi in materia di fattispecie c.d. tipizzate di responsabilità amministrativa.

G 20155 - Per l'ipotesi di responsabilità tipizzata dall'art 53, comma 7 *bis*, D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è stato attivato il giudizio per danno patrimoniale, quantificato in euro 55.398,10, nei confronti di un tecnico agrario dipendente di una Comunità Montana per il mancato riversamento alla Comunità dei compensi percepiti per lo svolgimento,

dal 2008 al 2011, di attività extraistituzionale non autorizzata (attività di organizzazione di soggiorni e viaggi). Nei confronti del convenuto, contestualmente all'invito a dedurre è stata proposta istanza di sequestro conservativo. Il sequestro ha colpito, oltre ad immobili di proprietà del debitore, anche gli importi spettantigli a titolo di indennità sostitutiva per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (ai sensi della L. 8.2.2012 n. 11 e disposizioni attuative di cui alla DGR n. 18-5544 del 18.3.2013). Per questa indennità il sequestro è stato eseguito con le forme del sequestro c.d. presso se stessi, o in mani proprie, in quanto l'Amministrazione era stata condannata, con sentenza n. 124 del 23.11.2016 del Tribunale di Verbania, a versare al dipendente la somma dovutagli a titolo di indennità supplementare.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20244 - Il giudizio per danno patrimoniale nei confronti di un ex dipendente civile del Ministero della Difesa, per il mancato riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionale presso vari enti privati in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione. In particolare il convenuto ha svolto tra l'altro attività varia di consulenza, redazione del DVR per vari enti e nomina RSPP dal 2006 al 2010 nonché, negli anni 2008-2009, incarichi di liquidatore e rappresentante legale di società violando altresì l'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L'azione è stata esercitata per i periodi non coperti da prescrizione e la domanda giudiziale era pari ad euro 38.287,66.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20412 - Il giudizio nei confronti di un funzionario dipendente dell'A.R.P.A. per il mancato riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionale di amministratore di condominio, in difetto

dell'autorizzazione prevista dall'art. 53, co. 7, D. lgs. 165/2001. La domanda giudiziale era pari ad euro 35.672,40.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20179 - Per l'ipotesi di responsabilità tipizzata dall'art 55 *quinquies*, del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art 53, comma 7 *bis*, D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è stato attivato il giudizio per danno patrimoniale ed all'immagine nei confronti di un medico, direttore del reparto Otorinolaringoiatria di una ASL per avere svolto prestazioni di libera professione non autorizzate, incompatibili con il regime di lavoro a tempo pieno prestato presso la struttura ospedaliera, nonché attività di libera professione non riconducibile all'intramoenia concordata, effettuate durante l'orario di lavoro mediante falsa attestazione della presenza in servizio.

È stato accertato in particolare che il medico si era reiteratamente allontanato dall'ospedale senza certificare l'uscita mediante la timbratura del cartellino di presenza, e si era recato a svolgere attività libero-professionale sia in orari non corrispondenti con quanto concordato con l'Azienda Sanitaria per l'attività intramoenia, sia presso una struttura privata non rientrante tra quelle previamente stabilite e autorizzate. Nelle stesse giornate, il medico è poi rientrato presso l'Ospedale senza procedere alla timbratura in entrata del cartellino di presenza, che ha utilizzato solo nel tardo pomeriggio per segnalare la definitiva uscita dal posto di lavoro. Il procedimento disciplinare è stato definito con la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Dopo alterne vicende presso il giudice del lavoro, la legittimità del licenziamento è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino e dalla Cassazione che ha respinto il ricorso proposto dal convenuto. Al convenuto è stato contestato il danno patrimoniale subito dalla A.S.L. in relazione alla retribuzione corrisposta per il pagamento di prestazioni di

lavoro non effettivamente rese, per le somme corrisposte a titolo di indennità di esclusività e per la retribuzione di risultato nonché per i compensi percepiti per attività extraistituzionale non autorizzata. Al convenuto, ai sensi dell'art. 55 *quinquies* del D. lgs. 30 marzo 2001, n.165 (introdotto dall'art. 69, del D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15) è stato altresì contestato il danno all'immagine. La domanda giudiziale era pari a complessivi euro 144.497,49.

Il giudizio è ancora in corso.

G 20258 - Giudizio attivato per danno all'immagine nei confronti di un dirigente medico di una ASL condannato in sede penale per truffa in relazione alla falsa attestazione della presenza in servizio. Il danno all'immagine è stato quantificato in euro 38.125,30, pari al doppio dell'*utilitas* illecitamente percepita. Il danno patrimoniale era stato integralmente risarcito.

Il giudizio è ancora in corso.

Giudizi definiti con rito abbreviato

Nel primo anno di applicazione, vi è stato un ampio ricorso al giudizio abbreviato.

Sono state presentate n. 13 richieste di definizione del giudizio con rito abbreviato, delle quali:

- n. 6 sono state definite con sentenza con la quale la Sezione preso atto dell'intervenuto pagamento in esito ai decreti di accoglimento delle istanze, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- n. 3 per le quali è stato già emesso il decreto di accoglimento ed è avvenuto il pagamento;

- n. 3 per le quali è stato dato il parere favorevole della Procura;

- n. 1 in relazione alla quale è stato espresso parere non favorevole dalla Procura, trattandosi di ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante. Tuttavia, la relativa posizione è stata definita con sentenza/ordinanza n. 77/2017 per cessazione della materia del contendere, avendo il convenuto versato all'amministrazione danneggiata l'intero importo contestato.

Tra i casi definiti con rito abbreviato si segnalano:

Il giudizio (G 20116) nei confronti di un medico responsabile di una Comunità per pazienti psichiatrici e della selezione del personale, per non avere segnalato alla ASL che il personale infermieristico fornito da una cooperativa era privo dei titoli abilitativi richiesti e necessari per lo svolgimento della professione. Al convenuto è stato contestato il danno di euro 82.099,24 corrispondente ai compensi versati dalla ASL alla cooperativa per servizi di assistenza infermieristica non resi o forniti da personale privo dei requisiti di legge. Il convenuto ha corrisposto in seguito a rito abbreviato la somma di euro 30.000,00.

Il giudizio (G 20133) nei confronti di un dirigente medico e di un operatore professionale infermiere in relazione al risarcimento corrisposto agli eredi di una paziente deceduta per reazione trasfusionale conseguente all'utilizzo di una sacca di sangue non compatibile destinata ad altro paziente. Sia il medico che l'infermiera hanno omesso ogni doveroso controllo in ordine alla natura e provenienza della sacca sanguigna utilizzata per l'intervento, violando non solo le chiare disposizioni ministeriali ma anche la specifica procedura aziendale attuativa. Ai convenuti è stato contestato il danno complessivo di euro

391.839,23, corrispondente al risarcimento corrisposto agli eredi, di cui euro 274.287,46, pari al 70%, a carico del medico ed euro 117.551,77, pari al 30 per cento, a carico dell'infermiera.

Entrambi i convenuti hanno chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato.

La posizione del medico è stata definita con sentenza n. 84/17 con la quale la Sezione giurisdizionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo il medico eseguito il pagamento di euro 82.286,23 pari al trenta per cento della domanda giudiziale in esito a rito abbreviato (G 20187).

In relazione alla richiesta dell'infermiera, la Procura pur ritenendo meritevole di considerazione la richiesta di rimessione in termini dell'istanza tardiva, ha espresso parere negativo, non ritenendo congruo il pagamento offerto pari al 10% della somma contestata nell'atto di citazione, sia in relazione all'entità della cifra che al diverso criterio ritenuto congruo in relazione alla posizione del medico. All'esito della Camera di consiglio nella quale è stata discussa la questione, la Sezione, concordando tra l'altro con le valutazioni della Procura in punto di *quantum*, ha determinato in complessivi euro 35.265,53, la somma dovuta ex art. 130 C.G.C., pari al 30% della quota capitale contestata alla convenuta. Il pagamento è avvenuto nel mese di gennaio.

Inviti a dedurre di particolare rilievo

Si segnalano, infine, i contenuti di alcuni inviti a dedurre che sono stati notificati nei mesi scorsi, con pendenza del termine per il deposito della citazione:

V2013/00847 – Procedimento relativo alla contestazione di un danno pari ad euro 1.036.617,08 ad amministratori e funzionari di un

Ente locale, ad amministratori e componenti del collegio sindacale di una società pubblica, in house, assoggettata a procedura concorsuale (fallimento) perché insolvente. È stata contestata la perdita del capitale sociale, la perdita di alcuni crediti e finanziamenti ingiustificati erogati dal Comune nel corso degli anni, nonché l'importo corrisposto dal Comune al curatore fallimentare a titolo di transazione di un'azione promossa da quest'ultimo nei confronti dell'Ente locale per abuso della posizione di direzione e coordinamento.

V2017/00062 – Procedimento inerente al danno arrecato dal Responsabile dei servizi finanziari di un Comune di piccole dimensioni che, nonostante la regolarità delle deliberazioni assunte dall'Ente di determinazione dell'istituzione dell'addizionale IRPEF e di determinazione delle aliquote, ha omesso, in relazione agli anni 2014, 2015 e 2016, la trasmissione delle deliberazioni al Ministero dell'Economia e delle finanze, con conseguente perdita di gettito fiscale quantificabile quanto meno in euro 120.138,00.

Conclusioni.

A conclusione dell'intervento, è opportuno richiamare l'impegno e l'attenzione prestata da coloro che nel corso dell'anno appena terminato hanno collaborato con la Procura contabile.

Ringrazio, innanzitutto, le Colleghe Alessandra Olessina e Pia Manni ed il Collega Ivano Malpesi che anche nel 2017 hanno operato in Procura, con dedizione, competenza e passione poiché i risultati raggiunti dall'Ufficio e riassunti in questa sede sono il frutto dell'attività di tutti noi.

Un ringraziamento particolare deve essere indirizzato al personale del ruolo amministrativo che, con spirito di servizio e vivo

interesse, ha collaborato sia nelle attività amministrative generali che nelle istruttorie in misura determinante per la funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio.

Un apprezzamento per la sua autorevole presenza rivolgo al Rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed al Rappresentante dell'Associazione dei Magistrati contabili, Collega di Torino, che ci ha onorati con la sua partecipazione.

Un sentito ringraziamento deve essere rivolto anche ai Colleghi della Magistratura ordinaria e amministrativa, all'Avvocato Distrettuale dello Stato ed ai componenti dell'Avvocatura distrettuale, agli esponenti delle Istituzioni pubbliche che, con la loro attività, condividono l'impegno al rafforzamento della legalità e dell'efficienza dell'agire della Pubblica amministrazione.

Un sentito ed un personale caloroso ringraziamento è rivolto alla Guardia di Finanza, che, a partire dal Comando Regionale, dai Comandi Provinciali – in particolare quello di Torino – e dai Comandi dei Nuclei di Polizia Economico – Finanziaria, ha fornito e fornisce un insostituibile e prezioso supporto tecnico-professionale in relazione all'attività della Procura ed in particolare alle indagini economiche e finanziarie, sempre più complesse, che sono state delegate a vari Reparti operanti in Regione. Un cenno particolare deve essere indirizzato al Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Torino ed alle sue articolazioni della Spesa Pubblica e della Sezione Accertamento Danni Erariali, che opera presso la Procura contabile, per la continua apprezzata e preziosa collaborazione.

Un ringraziamento deve essere indirizzato al Comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Arma dei Carabinieri per la disponibilità costantemente manifestata dall'Arma per le esigenze della

Procura regionale, così come un ringraziamento deve essere indirizzato alla Polizia di Stato.

Un particolare saluto rivolgo all'Avvocatura dello Stato, agli Avvocati del ibero foro ed a quelli che operano nelle Avvocature degli Enti pubblici.

Un pubblico riconoscimento infine è dedicato ai giornalisti che, oltre ad aver segnalato in numerosi casi situazioni di anomalie nell'attività amministrativa, di dispersione di risorse pubbliche, hanno seguito con attenzione e competenza l'attività della Procura contabile, informando correttamente l'opinione pubblica in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie della collettività ed alle iniziative intraprese per contrastare i fenomeni illeciti.

Nel ringraziare i presenti per l'attenzione riservata, Le chiedo Signor Presidente di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte.

Torino, 23 febbraio 2018

Giancarlo Astegiano

TABELLE E GRAFICI

Tabella n. 1

PROCEDIMENTI PER ORIGINE DENUNCIANTE			
Origine Denunciante	2015	2016	2017
CORTE DEI CONTI	9	7	161
AMMINISTRAZIONI STATALI	409	331	327
INIZIATIVA PROCURATORE REGIONALE	5	9	5
ENTE LOCALE	334	419	466
MAGISTRATURA MILITARE	4	6	3
COLLEGIO REVISORI	4	2	5
DENUNCIANTE PRIVATO	96	100	79
CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI	73	71	45
STAMPA - MASS MEDIA	85	119	160
DENUNCIANTE ANONIMO	64	50	44
ENTE PUBBLICO	7	13	11
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	11	15	13
MAGISTRATURA ORDINARIA	36	57	78
ALTRI	9	24	25
Totale	1.146	1.223	1.422

Grafico tabella n. 1




Tabella n. 2

DATI GENERALI TRIENNIO 2015 - 2017			
	2015	2016	2017
PROCEDIMENTI PENDENTI A INIZIO ANNO	3.139	3.377	2.983
NUOVE DENUNCE	1.147	1.223	1.422
TOTALE CARICO	4.286	4.600	4.405
ARCHIVIAZIONI	860	1.566	1.194
CITAZIONI	61	47	49
GIUDIZI PER RESA DI CONTO	1	6	5
PROCEDIMENTI PENDENTI A FINE ANNO	3.364	2.981	3.157

Grafico tabella n. 2




Tabella n. 3

ATTIVITA' 2017					
Anno Apertura	Numero procedimenti in carico	Procedimenti istruiti	Inviti emessi	Procedimenti archiviati	Procedimenti da definire
2017	1.422	312	6	676	738
2016	652	128	7	67	582
2015	593	67	10	106	476
2014	602	69	6	110	485
2013	442	52	9	66	364
2012	332	46	4	56	271
2011	193	32	2	38	152
2010	86	19	2	36	48
2009	50	11	1	28	23
2008	5	1	-	2	2
2007	13	7	3	3	9
2006	8	3	-	4	4
2005	2	-	-	2	-
2004	2	1	-	-	2
2003	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-
2001 (*)	1	1	-	-	1
Totale	4.403	749	50	1.194	3.157

(*) Il procedimento in carico è stato archiviato in data 14.02.2018

Tabella n. 4

LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	
Anno	Segnalazioni danno sanitario
2013	181
2014	194
2015	178
2016	215
2017	337

Grafico tabella n. 4




Tabella n. 5

TIPOLOGIA DANNO CITAZIONI - ANNO 2017		
	Generale	Sanità
CONSULENZE ESTERNE ED INCARICHI	6	3
DANNO PATRIMONIALE A SEGUITO DI REATO	4	-
DANNO DA ATTIVITA' CONTRATTUALE	4	1
DANNO CONSEGUENTE A GESTIONE PATRIMONIALE E CONTABILE	5	-
FRODI COMUNITARIE E CONTRIBUTI PUBBLICI (*)	3	-
PERSONALE (Assunzioni, inquadramenti irregolari, assenteismo, ecc)	10	2
RISARCIMENTO DANNI A TERZI (MALPRACTICE) (**)	7	6
DANNO ALL'IMMAGINE	10	4
Totale	49	16
(*) Archiviati n. 144 procedimenti		
(**) Archiviati n. 267 procedimenti		

Tabella n. 5.1

TIPOLOGIA DANNO CITAZIONI - ANNO 2016		
	Generale	Sanità
CONSULENZE ESTERNE ED INCARICHI	3	-
DANNO PATRIMONIALE A SEGUITO DI REATO	6	-
DANNO DA ATTIVITA' CONTRATTUALE	8	4
DANNO CONSEGUENTE A GESTIONE PATRIMONIALE E CONTABILE	7	-
FRODI COMUNITARIE E CONTRIBUTI PUBBLICI (*)	1	-
PERSONALE (Assunzioni, inquadramenti irregolari, assenteismo, ecc)	4	2
RISARCIMENTO DANNI A TERZI (MALPRACTICE) (**)	6	6
DANNO ALL'IMMAGINE	12	2
Totale	47	14
(*) Archiviati n. 194 procedimenti		
(**) Archiviati n. 307 procedimenti		

Grafico tabella n. 5 – Generale




Grafico tabella n. 5 – Sanità




Tabella n. 6

GIUDIZI CON RITO ABBREVIATO AVVIATI NEL 2017						
Giudizio	Danno Contestato	Risarcimento Proposto	Parere P.M.	Decreto	Importo addebitato	Sentenza
20115	13.167,52	5.925,38	FAVOREVOLE	10/2017	5.925,38	82/2017
20116	82.099,24	30.000,00	FAVOREVOLE	12/2017	30.000,00	79/2017
20131	30.000,00	15.000,00	FAVOREVOLE	13/2017	15.000,00	(in corso)
20133	117.551,77	11.755,17	NEGATIVO (quantum)	20/2017	35.265,53	(in corso)
20163	6.122,24	1.900,00	FAVOREVOLE	6/2017	1.900,00	75/2017
20164	8.921,26	2.676,00	NEGATIVO (doloso arricchimento)	8/2017	Sopravvenuta carenza di interesse per intervenuto risarcimento	RITO ORDINARIO (77/2017)
20187	274.287,46	82.286,23	FAVOREVOLE	14/2017	82.286,23	84/2017
20192	8.000,00	3.000,00	FAVOREVOLE	17/2017	3.000,00	243/2017
20194	20.000,00	7.000,00	FAVOREVOLE	15/2017	7.000,00	88/2017
20206	265.380,00	60.000,00	FAVOREVOLE	(in corso)	-	(in corso)
	265.380,00	60.000,00	FAVOREVOLE	(in corso)	-	(in corso)
20211	2.188,68	729,00	FAVOREVOLE	19/2017	729,00	(in corso)
20213	300.360,27	75.100,00	FAVOREVOLE	(in corso)	-	(in corso)
Totale	1.393.458,44	355.371,78	-	-	181.106,14	-

Tabella n. 7

ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA			
Anno	Amministrazione Danneggiata	Numero di Sentenze in esecuzione	Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse
2015	STATO	29	1.626.809,23
	ENTI LOCALI	22	195.666,80
	A.S.L.	7	105.605,63
	ALTRI ENTI	1	8.416,10
	TOTALE	59	1.936.497,76
2016	STATO	44	545.875,34
	ENTI LOCALI	18	3.287.577,65
	A.S.L.	9	64.923,38
	ALTRI ENTI	5	10.958,16
	TOTALE	76	3.909.334,53
2017	STATO	17	510.669,59
	ENTI LOCALI	16	377.453,44
	A.S.L.	7	92.155,56
	ALTRI ENTI	1	5.935,74
	TOTALE	41	986.214,33
2018 (dati al 15/02/2018)	STATO	5	469.885,08
	ENTI LOCALI	10	52.378,77
	A.S.L.	3	82.147,50
	ALTRI ENTI	1	7.901,67
	TOTALE	19	612.313,02

Tabella n. 8

ESECUZIONE SPONTANEA RELATIVE A SENTENZE EMESSE NEL 2017				
N. Sentenza I° Grado	N. Sentenza II° Grado	Importo Condanna	Versamento in unica soluzione al 31.12.17	Versamento rateizzato in corso - Somme già versate al 31.12.17
6/17 E	528/2017/A	20.000,00	20.000,00	-
14/17	-	10.000,00	-	2.500,00
45/17	-	811,40	811,40	-
51/17	-	80.000,00	-	16.088,99
56/17	-	201.486,99	-	146.486,99
78/17	-	75.000,00	75.014,78	-
93/17	-	10.477,34	-	-
Ord 46/17	-	7.500,00	-	-
-	69/2017/A	48.302,47	-	4.871,02
-	86/2017/A	60.159,85	-	31.200,00
-	127/2017/A	196.844,12	-	7.903,48
-	284/2017/A	129.889,79	-	130.970,00
Totale	-	840.471,96	95.826,18	340.020,48

TOTALE RECUPERATO ANNO 2017	435.846,66
------------------------------------	-------------------

TOTALE IN CORSO DI RECUPERO	404.625,30
------------------------------------	-------------------

Tabella n. 9

RISARCIMENTO A SEGUITO ATTIVITA' DELLA PROCURA				
Anno	A seguito di attività istruttoria	A seguito di invito a dedurre	In corso di giudizio	Totale
2015	170.081,30	391.145,32	132.152,27	693.378,89
2016	142.711,60	169.095,11	24.000,00	335.806,71
2017	25.449,32	182.071,59	68.557,06	276.077,97

INDICE

La denuncia e la segnalazione di danno alla finanza pubblica	4
L'organizzazione amministrativa, i controlli e il ruolo della Corte dei conti	5
Il Codice di giustizia contabile	7
La responsabilità nel settore sanitario	10
L'attività della Procura nell'anno 2017	12
Le principali azioni promosse dalla Procura contabile nel 2017	18
Giudizi definiti con rito abbreviato	27
Inviti a dedurre di particolare rilievo	29
Conclusioni	30
Tabelle e grafici	33

